



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Delibera n. 1103 del 26 ottobre 2016

concernente l'inconferibilità della nomina dell'organo amministrativo delle società ASM Lavori S.r.l. e Technostone S.r.l., totalmente partecipate della società ASM Pavia S.p.a., del Presidente della stessa ASM Pavia S.p.a. Fascicolo UVMAC/5045/2015

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 26 ottobre 2016;

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

vista la delibera dell'ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 concernente: «Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili»;

vista la relazione dell'Area Vigilanza, Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione (UVMAC).

Fatto

Con istanza del 22 luglio 2015, il Presidente del C.d.A. della ASM Pavia S.p.A., società *in house providing*, partecipata dal Comune di Pavia e da altri enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, chiede un parere in ordine alla nomina degli organi amministrativi di due società controllate, ai sensi dell'art. 2359 c.c., dalla stessa ASM Pavia S.p.A..

Più specificamente, la ASM Pavia S.p.A., in qualità di socio unico della ASM Lavori S.r.l. e della Technostone S.r.l., delle quali ha la partecipazione totalitaria, intenderebbe nominare quale organo amministrativo delle predette controllate un amministratore unico, individuandolo in uno dei consiglieri di amministrazione della medesima ASM Pavia S.p.A., senza compenso alcuno, ritenendosi onnicomprensivo quello dallo stesso percepito presso la società controllante. Il tutto anche ai fini di una gestione aziendale più efficiente nonché per una esigenza di contenimento della spesa.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Per la verità, l'istante fa presente che il Consiglio di amministrazione della ASM Pavia S.p.A., che è la società *in house* del comune di Pavia e di altri enti locali, avrebbe già deliberato in data 25 febbraio 2015 di nominare un amministratore delegato con ampie deleghe operative nella persona del proprio Presidente, dott. Duccio Bianchi, e di conferire a due consiglieri una serie di deleghe dall'oggetto dettagliatamente riportato.

Il Presidente della ASM Pavia S.p.A., quindi, chiede di sapere se siano configurabili, alla luce di quanto rappresentato, le ipotesi di inconferibilità previste all'art. 7 del d.lgs. n. 39/2013, tenuto conto, sostiene, che il soggetto che procede alla nomina non sarebbe un ente pubblico.

Diritto

La questione prospettata riguarda l'applicabilità, nel caso in oggetto, dell'art. 7, comma 2, lett. d), del d. lgs. n. 39/13.

In base alla lettera di tale norma *“a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti [...] gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione”*.

Al riguardo, occorre preliminarmente rilevare che l'Autorità si è già espressa con delibera n. 45/2016, che in parte si riporta.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 7 citato, alla posizione di coloro che nell'anno, ovvero nei due anni precedenti, abbiano ricoperto le cariche politiche e gli incarichi, ivi indicati, deve ritenersi equiparata anche quella di coloro che – come nel caso in esame - al momento del conferimento dell'incarico amministrativo mantengano tali posizioni.

Sul punto, l'Autorità ha già fornito chiarimenti con l'orientamento 8 aprile 2015, n. 11 in cui si afferma che *«le situazioni di inconferibilità previste nell'art. 7 del d.lgs. 39/2013, nei confronti di coloro che nell'anno o nei due anni precedenti hanno ricoperto le cariche politiche e gli incarichi ivi indicati, vanno equiparate, ai fini del d.lgs. 39/2013, coloro che attualmente ricoprono tali ruoli. Pertanto, nel caso in cui il presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associate, assuma anche l'incarico di amministratore di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte delle predette amministrazioni, sussiste la causa di inconferibilità prevista dall'art. 7, co. 2, lett. d), del d.lgs. 39/2013»*.

In merito alla riconducibilità delle società *in house* nella categoria degli enti di diritto privato in controllo pubblico, giova richiamare quanto chiarito dall'Autorità con l'orientamento n. 79 del 23 settembre 2014, in base al quale *«ai fini dell'applicazione del d.lgs. n. 39/2013, sono annoverabili nella categoria degli “enti di diritto privato in controllo pubblico” le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano le funzioni elencate nell'art. 1, comma 2, lettera c) del citato decreto e in cui, alternativamente, le pubbliche amministrazioni esercitano un controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. oppure hanno il potere di influire fortemente sull'attività dell'ente, attraverso il potere di nomina dei vertici o dei componenti degli organi dell'ente»*.

Secondo la definizione di cui all'art. 1, le società interessate dall'applicazione della disciplina sulle inconferibilità/incompatibilità sono quelle che svolgono funzioni amministrative, attività di



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Nel caso di specie, secondo anche quanto emerge dal relativo statuto, la ASM Pavia S.p.a, soggetta al controllo da parte del Comune di Pavia e di altri enti locali ai sensi dell'art. 2359 c.c., gestisce servizi pubblici locali (tra i quali: servizi idrici integrati, servizi energetici, servizi di igiene ambientale, servizi integrati di mobilità).

Essa, inoltre, ha la partecipazione totalitaria della ASM Lavori S.r.l. e della Technostone S.r.l. soggette, quindi, con tutta evidenza, al controllo indiretto dello stesso Comune, per il tramite della ASM Pavia S.p.A..

Conseguentemente, deve concludersi che l'incarico di amministratore delegato delle due società controllate non possa essere conferito al dott. Duccio Bianchi, già presidente del c.d.a. della ASM Pavia S.p.A.

La nomina del suddetto dott. Bianchi ad amministratore delegato delle predette società, così come il conferimento di deleghe specifiche ai due consiglieri della ASM Pavia S.p.a. integrano tipiche situazioni di inconferibilità ponendosi le stesse in violazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 39/2013. Non trattandosi, quindi, di casi di incompatibilità, le dimissioni degli interessati non consentirebbero di sanare retroattivamente la violazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 39/13 posta già in essere.

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

- nel caso esaminato sussiste una situazione di inconferibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d), dell'incarico di amministratore delegato delle società ASM Lavori e Technostone s.r.l., controllate dalla ASM Pavia S.p.a., società *in house providing* partecipata dal Comune di Pavia e da altri enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del dott. Duccio Bianchi, Presidente di ASM Pavia S.p.a., nonché dell'avv. Silvia Vinci e del dott. Stefano Spagoni, consiglieri della stessa ASM Pavia S.p.a.;
- il RPC della ASM Pavia S.p.a., preso atto della rilevata causa di inconferibilità, da cui deriva la nullità degli incarichi, avvia il procedimento ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 39/2013 per l'irrogazione della sanzione inibitoria;
- il procedimento deve essere avviato nei confronti di tutti coloro che, alla data del conferimento dell'incarico, erano componenti dell'organo conferente, ivi inclusi i componenti medio tempore cessati dalla carica;
- all'esito del procedimento così instaurato il RPC, ove ne sussistano i presupposti, irroga la sanzione ex art. 18 del d.lgs. n. 39/2013, con le seguenti ulteriori conseguenze:
 - a) il termine di tre mesi di cui all'art. 18, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013 decorre dalla data di comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento instaurato dal RPC nei confronti dei soggetti conferenti l'incarico;
 - b) i componenti dell'organo che ha conferito l'incarico non possono per tre mesi conferire tutti gli incarichi di natura amministrativa di loro competenza ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto 39, così come definiti dall'art. 1, comma 2;



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

- c) la sanzione ex art. 18 non trova applicazione nei confronti dei componenti cessati dalla carica nell'esercizio delle funzioni attinenti ad eventuali nuovi incarichi istituzionali: tuttavia, la stessa tornerà applicabile, per la durata complessiva o residua rispetto al momento della cessazione della carica, qualora i medesimi soggetti dovessero nuovamente entrare a far parte dell'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo;
- il RPC deve, inoltre, procedere alla verifica dell'esistenza delle dichiarazioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 39 del 2013 ovvero all'accertamento della mendacità della stessa, ai fini dell'applicazione della sanzioni previste dal medesimo articolo;
 - di dare comunicazione della presente al RPC della ASM Pavia S.p.a. e agli interessati.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 10 novembre 2016
Il Segretario, Maria Esposito